

COMUNE DI MEDE
(Provincia di Pavia)



**REGOLAMENTO DI ATTUAZIONE DEGLI
ARTICOLI 2 E 4 DELLA LEGGE 7 AGOSTO
1990 N. 241, RIGUARDANTE I TERMINI DI
COMPLETAMENTO ED I RESPONSABILI DEI
PROCEDIMENTI.**

INDICE

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

ART. 2 - DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI D'UFFICIO

ART. 3 - DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA
DI PARTE

ART. 4 - COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

ART. 5 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

ART. 6 - TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO

ART. 7 - ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI E DI VALUTAZIONI TECNICHE DI
ORGANI OD ENTI APPOSITI

ART. 8 - UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DELLA ISTRUTTORIA E DI OGNI
ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE

ART. 9 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

ART.10 - UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DELL'ADOZIONE DEL
PROVVEDIMENTO FINALE

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

ART. 1 - AMBITO DI APPLICAZIONE

1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti amministrativi, ove non siano già disciplinati dalla legge, attribuiti alla competenza degli organi, settori o servizi del Comune che conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte ovvero debbano essere promossi d'ufficio.
2. Gli anzidetti procedimenti si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, in apposito atto adottato dal Sindaco, di concerto con i responsabili di settore, atto suscettibile di revisione a seguito di nuova attività procedimentale.
3. I procedimenti non elencati, con i relativi termini di conclusione, nell'atto di cui sopra, si concludono nel termine previsto da altra fonte legislativa o regolamentare o, in mancanza, nel termine indicato dall'art. 2, comma 3 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

ART. 2 - DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI D'UFFICIO.

1. Per i procedimenti d'ufficio il termine iniziale decorrere dalla data in cui il Comune abbia notizia del fatto da cui sorge l'obbligo di provvedere.
2. Qualora l'atto propulsivo promani da organo o ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale decorre dal 3° giorno dalla data di ricevimento, da parte del Comune, della richiesta o della proposta.

ART. 3 - DECORRENZA DEL TERMINE INIZIALE PER I PROCEDIMENTI AD INIZIATIVA DI PARTE

1. Per i procedimenti ad iniziativa di parte il termine iniziale decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza, ovvero dalla data di ricezione di documento che costituisca presupposto essenziale del provvedimento e debba pervenire da altra amministrazione.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dall'Amministrazione ove determinati e portati a conoscenza dei cittadini, e deve essere inoltre corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento per l'adozione del provvedimento.
3. Le indicazioni di cui all'art. 8 della L. 7.8.90 N. 241, sono fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'art. 7 della citata legge n. 241 ed all'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, la ricevuta è costituita dall'avviso stesso.
4. Salvo quanto previsto da specifiche disposizioni di legge, ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o incompleta, il responsabile del procedimento ne dà comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause della irregolarità o della incompletezza. In questi casi il termine iniziale decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.

ART. 4 - COMUNICAZIONE DELL'INIZIO DEL PROCEDIMENTO

1. Salvo che non sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento dà comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui

partecipazione al procedimento sia prevista da legge o regolamento nonchè ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.

2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale, contenente, ove già non rese note ai sensi dell'art. 3 comma 3, le indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990 n. 241. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa nonchè nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerità, il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'art. 8, comma 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante forme di pubblicità da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, all'albo pretorio.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione può essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unità organizzativa competente, il quale è tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di dieci giorni.
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.

ART. 5 - PARTECIPAZIONE AL PROCEDIMENTO

1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 10 n. 241, presso i singoli settori in cui si articola l'attività del Comune sono rese note, mediante affissione in appositi albi o con altre idonee forme di pubblicità, sia i termini di cui al secondo comma dell'art. 1, sia le modalità per prendere visione degli atti del procedimento.

ART. 6 - TERMINE FINALE DEL PROCEDIMENTO

1. I termini per la conclusione dei procedimenti, si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.
2. I termini finali dei procedimenti, nei quali talune fasi sono attribuite alla competenza dei diversi settori del Comune, sono comprensivi dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse.
3. Al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990 n. 241, i termini finali dei procedimenti, nei quali talune fasi sono attribuite alla competenza di amministrazioni diverse dal Comune di Mede, sono comprensivi dei periodi di tempo, necessari per l'espletamento della fasi stesse, stabiliti mediante intese stipulate con le amministrazioni interessate.
4. I termini di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscono termini massimi e la loro scadenza non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza dell'inosservanza del termine.

5. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione precedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non è computato ai fini del termine di conclusione del procedimento.
6. In calce al provvedimento soggetto a controllo il responsabile del procedimento indica l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti, entro cui lo stesso deve essere esercitato.
7. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di modifica di provvedimenti già emanati si applicano gli stessi termini finali indicati per il procedimento principale.
8. Quando la legge prevede che la domanda dell'interessato si intende respinta o accolta dopo l'inutile decorso di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa, il termine previsto dalla legge o dal regolamento per la formazione del silenzio - rifiuto o del silenzio-assenso costituisce altresì il termine entro il quale l'amministrazione deve adottare la propria determinazione.

ART. 7 - ACQUISIZIONE OBBLIGATORIA DI PARERI E DI VALUTAZIONI TECNICHE DI ORGANI ED ENTI APPOSITI.

1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il parere non intervenga entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4 , della legge 7 agosto 1990 n. 241, il Comune richiedente può procedere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Il responsabile del procedimento, ove ritenga di non avvalersi di tale facoltà, partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non può comunque essere superiore ad altri centottanta giorni.
2. Ove per disposizione di legge o regolamento l'adozione di un provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241, il responsabile del procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche ad organi tecnici del Comune o, se non esistono presso lo stesso le necessarie competenze, ad altro ente idoneo e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta e il tempo previsto per la risposta.

ART. 8 - UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DELLA ISTRUTTORIA E DI OGNI ALTRO ADEMPIMENTO PROCEDIMENTALE

1. Devono intendersi per unità organizzative responsabili dell'istruttoria e di ogni altro adempimento procedimentale i singoli Settori in cui è articolata l'attività del Comune.

ART. 9 - RESPONSABILITA' DEL PROCEDIMENTO

1. Il responsabile dell'unità organizzativa di cui al precedente art. 8 può affidare ad altro dipendente addetto all'unità la responsabilità dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il singolo procedimento.
2. Il responsabile del procedimento di cui al comma 1 esercita le attribuzioni contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal presente regolamento, egli svolge altresì tutti gli altri

compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio nonchè quelle attinenti all'applicazione della legge 4 gennaio 1968 n.15.

ART. 10 - UNITA' ORGANIZZATIVE RESPONSABILI DELL'ADOZIONE DEL PROVVEDIMENTO FINALE

1. I Funzionari responsabili dei singoli settori in cui si articola l'attività del Comune, per gli atti di competenza dei settori stessi, sono da considerare responsabili dell'adozione del provvedimento finale, ove ne abbiano la competenza, o della trasmissione degli atti all'organo competente per l'adozione.

ART. 11 - ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, dopo l'esame senza rilievi da parte del CO.RE.CO., è pubblicato per 15 giorni consecutivi all'albo pretorio ed entra in vigore il giorno successivo a quello che conclude tale pubblicazione.